



CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione Organizzativa IX – Programmazione finanziaria, Risorse umane,
Gestione delle Risorse e Patrimonio

Schema di convenzione per l'affidamento in gestione, del corridoio di lancio per imbarcazioni da diporto ubicato nel litorale di Triscina di Selinunte in corrispondenza della strada n. 127.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale sono presenti:

il Dott. _____ nato a _____ il _____ in qualità di Dirigente della Direzione Organizzativa IX, Programmazione finanziaria, Risorse umane, Gestione delle risorse e Patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nella presente convenzione in qualità di _____ della Società/Associazione _____

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ sono state attivate le procedure di gara per la gestione del corridoio di lancio per imbarcazioni da diporto nel litorale di Triscina di Selinunte, in corrispondenza della strada n. 127 condividendo i contenuti dello schema di bando e della schema della relativa convenzione;

Che con determinazione del Responsabile della Direzione Organizzativa IX del Comune di Castelvetrano n. _____ del _____ è stato aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto a _____

Tutto ciò premesso; Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Castelvetrano affida a _____ come sopra rappresentata, la gestione e l'uso della rampa di lancio esistente lungo il litorale di Triscina di Selinunte in corrispondenza della Strada 127, per lo svolgimento di attività di tipo sportivo- culturale da espletarsi durante la stagione estiva e, nello specifico, per tutte le attività finalizzate alla fruizione del mare attraverso l'uso di imbarcazioni da diporto a motore e velistiche.

L'area e gli impianti sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La presente convenzione ha la validità di anni uno decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, data di scadenza della concessione dell'area demaniale marittima.

ART. 2

Il gestore dovrà utilizzare e fare utilizzare l'area e gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli immobili e degli impianti in oggetto. La gestione non può essere concessa a terzi. Alla scadenza della presente convenzione il gestore è tenuto a riconsegnare l'area libera da persone e cose e gli impianti perfettamente funzionanti e senza nulla pretendere per migliorie o risanamenti effettuati durante la gestione.

Per motivi di pubblica utilità o interesse l'amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore.

Il Gestore, a mezzo del suo rappresentante, con la sottoscrizione della presente convenzione assume l'onere e si impegna a:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere attività sociali che il Comune proporrà di attuare, in accordo tra le parti, durante la gestione;
 - b) concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
 - c) curare l'alaggio e la partenza delle imbarcazioni compresa l'area di stazionamento, assumendo la piena responsabilità del rispetto delle norme di sicurezza e di navigazione all'interno dell'area.
- Il mancato adempimento di quanto sopra, accertato con qualsiasi mezzo, comporterà l'immediata revoca della presente convenzione, fermo restando eventuali responsabilità civili e penali che ne possano scaturire;
- d) garantire e sostenere la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e degli impianti;
 - e) gravarsi delle spese di gestione degli impianti (carburanti, ulteriori mezzi ed attrezzature, personale, imposte e tasse, etc.) senza che lo steso possa rivalersi nei confronti dell'amministrazione comunale;
 - f) assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso degli immobili e delle attrezzature possano derivare al Comune di Castelvetrano;
 - g) sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per incidenti ed infortuni che possono subire i fruitori degli immobili oggetto della presente convenzione;
 - h) riconoscere indenne l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno subito per l'uso degli immobili;
 - i) accettare di risarcire l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno subito per l'uso degli immobili;
 - j) sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il gestore ed i propri collaboratori e/o dipendenti, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
 - k) farsi carico delle spese necessarie al funzionamento dell'immobile quali quelle di elettricità, pulizia, telefoniche, acqua, gas e custodia;
 - l) richiedere ed ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni di legge necessarie all'espletamento dell'attività di gestione in oggetto;
 - m) sistemare le transenne e altre attrezzature necessarie allo svolgimento di eventuali manifestazioni organizzate dal gestore stesso o dal Comune;
 - n) del funzionamento e delle spese del servizio di sicurezza;

ART. 3

Il Gestore, con bonifico _____ del _____ ha versato al Comune di Castelvetrano l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di rimborso degli oneri che l'Ente sostiene per il mantenimento della concessione demaniale.

ART. 4

E' fatto divieto al Gestore di consentire l'ingresso nell'area a coloro che intendano esercitare una qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale. Al gestore non è consentito collocare direttamente cartelloni o scritte pubblicitarie all'interno dell'area in argomento senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale. Nessun automezzo o ciclomotore può accedere all'interno dell'area se non preventivamente autorizzato dal gestore o da suo responsabile.

ART. 5

Il gestore può richiedere la revoca della presente convenzione in qualsiasi momento dandone comunicazione almeno tre mesi prima, a titolo di preavviso, al Comune. Alla scadenza, revoca o risoluzione della presente convenzione il gestore si impegna a non chiedere nessun indennizzo per i miglioramenti apportati all'immobile oggetto della presente convenzione.

ART. 6

Tutte le spese e le tasse relative alla presente convenzione presenti e future sono a totale carico del gestore.

ART. 7

Il mancato rispetto di una sola delle clausole della presente convenzione comporta la revoca "ipso jure" della convenzione stessa. Il gestore permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici e i funzionari del Comune riterranno di effettuare nell'immobile. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere al gestore l'attuazione di lavori manutentivi che si rendessero necessari, assegnando un termine per adempiere, trascorso il quale si procederà in danno del Gestore con addebito delle spese.

ART. 8

Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile e dalle altre norme e regolamenti vigenti in materia.